

FONDAZIONE DON CARLO ANGELINI ONLUS

VIA BETTINI 8 – 25038 ROVATO (BS)

Il Presidente





IL SEGRETARIO

STATUTO

FONDAZIONE "DON CARLO ANGELINI - ONLUS"

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "FONDAZIONE DON CARLO ANGELINI - ONLUS".

L'ente trae origine dall'Orfanotrofio Femminile costituito in Rovato a seguito della donazione di beni immobili fatta dal reverendo Don Carlo Angelini, Abate in Pontevico, con atto notarile del dottor Bartolomeo Pedrali n. 637=917 di repertorio e rogito del 27 settembre 1867.

L'Orfanotrofio venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 17 luglio 1867.

L'Opera Pia aveva lo scopo di "provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica, istruzione civile e religiosa ed avviamento al lavoro" di fanciulle orfane e povere.

L'evoluzione della società e delle normative nazionali e regionali ha comportato per l'Ente la necessità di modificare radicalmente la propria fisionomia, attraverso il graduale adeguamento del proprio intervento alle nuove necessità territoriali, emerse ed emergenti, nei confronti dei minori in genere e di quelli in stato di difficoltà in particolare, con l'intento di porsi quale soggetto attivo e concorrente alla realizzazione del sistema delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, delle politiche giovanili e del sistema dei servizi socio-assistenziali, nel rispetto dei principi e con le finalità educative proprie dell'Ente.



IL SEGRETARIO



L'ente assume la natura giuridico formale di "fondazione" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L'ente assume altresì la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale; a tal fine il presente Statuto è conformato ai principi fissati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, ai sensi dell'art 10, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 460/97, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 dello stesso D. Lgs., appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

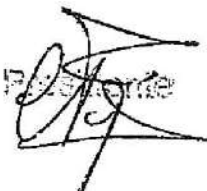
La Fondazione ha sede legale in Rovato (Bs), via Bettini, n. 8.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, anche al di fuori del territorio del Comune di Rovato, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Rovato.

Articolo 2 - DURATA

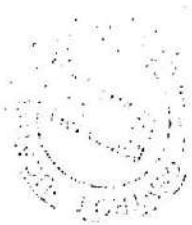
La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente cessa per decisione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione, quando sia esaurito lo scopo e sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

Il Presidente


IL SEGRETARIO





Articolo 3 – SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del comune di Rovato e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Ente fonda la propria attività in nome ed in conformità delle volontà del fondatore e svolge, secondo la previsione dell'art. 10 D.Lgs. 460/97, attività di pubblica utilità nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della formazione, attività queste volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale a favore dell'infanzia e della giovinezza.

In particolare, la Fondazione intende potenziare e gestire sia unità di offerta già in essere, sia quelle di nuova istituzione, in piena sintonia con le leggi nazionali e regionali vigenti e più dettagliatamente:

1. in via principale si propone di proseguire nell'impegno ormai consolidato a favore dei minori in stato di difficoltà, attraverso la predisposizione di servizi di tipo socio-assistenziale, quali ad esempio le comunità residenziali già in essere, collaborando per il raggiungimento di questo fine con gli enti locali e le altre istituzioni coinvolte nel sistema integrato dei servizi sociali;
2. con particolare riguardo alla popolazione infantile e giovanile rovatese e in raccordo con l'Amministrazione Comunale, si impegna anche a creare spazi e attività di aggregazione e di promozione della partecipazione e del protagonismo di bambini, adolescenti e giovani,

Il Presidente


IL SEGRETARIO





interventi questi finalizzati alla valorizzazione delle risorse individuali e del tempo libero;

3. si propone anche come punto di riferimento e di raccordo informativo e operativo all'interno della comunità rovatense per quanto riguarda le tematiche legate alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e alle politiche giovanili, attraverso la promozione di attività di studio, di formazione e di elaborazione culturale delle stesse.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle sopra descritte e comunque diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Per perseguire questi scopi, l'ente si pone l'obiettivo di promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili e l'accettazione di liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni, nonché di promuovere direttamente o indirettamente raccolte di fondi; la rendita di detto patrimonio e la eventuale erogazione di fondi dovranno essere permanentemente destinate a finanziare le attività istituzionali dell'Ente e quelle ad essa direttamente connesse. A questo riguardo è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolte ad altre

Il Presidente

IL SEGRETARIO.



Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Nel rispetto delle tavole di fondazione, potranno essere ammessi a beneficiare dei servizi della fondazione minori in stato di difficoltà e in situazioni di particolare disagio economico.

La valutazione delle condizioni di disagio di cui al comma precedente e di cui al punto 2 di cui sopra, dovrà essere fondata sulla base di un giudizio complesso, inteso ad individuare le categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio economico - familiare e di emarginazione sociale. A tal fine, l'Ente si avvarrà della collaborazione e della consulenza di esperti del settore, che potranno essere ammessi, ove ritenuto opportuno, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per rendere il loro parere.

La Fondazione potrà accettare la rappresentanza e/o amministrazione di ONLUS aventi finalità affini ad eventualmente il loro assorbimento, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

La "Fondazione Don Carlo Angelini - ONLUS", nell'essenza della sua tradizione storica e nel rispetto della volontà del suo fondatore, si impegna a fornire i suoi servizi conformemente ad un indirizzo educativo ispirato ai valori civili, culturali e religiosi condivisi dalla comunità e rispettoso dei principi di uguaglianza e libertà costituzionalmente riconosciuti a ciascuno; essa è priva di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

IL SEGRETARIO



L'ente si impegna altresì ad operare in stretta collaborazione con l'associazionismo e il tessuto produttivo rovatese e a promuovere il ruolo del volontariato nel contesto delle attività dallo stesso proposte.

Articolo 4 - PATRIMONIO- MEZZI DI FINANZIAMENTO -

FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio.

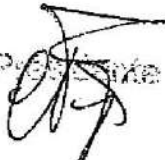
Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, obblazioni, legati e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini e Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

Il valore complessivo dei beni immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, che si allega al presente statuto come Allegato , per farne parte integrante e sostanziale. Il valore complessivo dei beni mobili è stato accertato in occasione dell'inventario, anch'esso allegato al presente Statuto.

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

Detto fondo è prevalentemente costituito dalle risorse provenienti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Il Presidente






Inoltre, la Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- a. **rendite del proprio patrimonio** mobiliare ed immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. E', inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, sarà cura del Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;
- b. **rette corrisposte dagli utenti privati** che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- c. **rette corrisposte da Enti pubblici** a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;
- d. **contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;**
- e. proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- g. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente.
- h. ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà dei beni immobili e mobili.

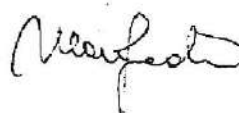
Articolo 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

Il Presidente


7

IL SEGRETARIO





1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Direttore Amministrativo;
5. il Revisore dei Conti, se nominato;

Tutte le cariche durano cinque anni; sono rinnovabili senza limite; salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Articolo 6 - IL PRESIDENTE

Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

L'adunanza nella quale si procede alla elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Allo stesso spetta l'esercizio delle funzioni di presidente fino a quando non viene eletto il nuovo Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;
- b) adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- c) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per i singoli affari;

Il Presidente

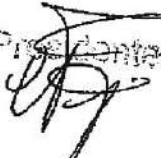
IL SEGRETARIO



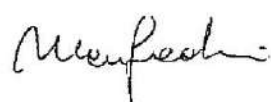
- e) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- g) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- h) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente e cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma ove si renda necessario;
- i) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso;
- j) stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni, ecc.;
- k) tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
- l) firma, con il direttore amministrativo gli ordinativi di pagamenti e di incasso;
- m) verifica lo stato di cassa;
- n) sorveglia la tenuta dei registri;
- o) sovrintende alla corrispondenza dell'ufficio;
- p) presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale;
- q) sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;
- r) propone al consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore amministrativo e dei responsabili di servizi e di settore;

Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente.

Articolo 7 - VICE PRESIDENTE

Il Presidente


IL SEGRETARIO





Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, le funzioni ed i poteri vengono assegnate al consigliere più anziano.

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il presidente.

I membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Rovato, nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

In sede di rinnovo delle cariche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente avrà l'obbligo di darne avviso 90 giorni prima dalla scadenza del mandato alle competenti autorità, affinché le stesse procedano alla nomina.

Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Le funzioni di presidente e consigliere, salvo il rimborso delle spese forzose, sono gratuite.

Il Presidente

IL SEGRETARIO



Il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su convocazione del Presidente uscente e l'adunanza per l'elezione del presidente sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Si cessa dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Non possono assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente.

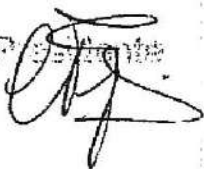
Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado.

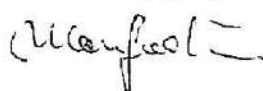
Articolo 9 - DECADENZA - SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE

I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Presidente.

In tal caso, come in quello di dimissione o di morte, il Presidente della Fondazione dovrà informare l'ente competente per la nomina, affinché

Il Presidente


IL SEGRETARIO


proceda alla surroga del consigliere, dopo che il Consiglio di Amministrazione ne avrà preso atto nel corso della prima seduta utile.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

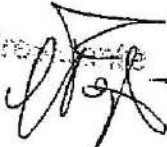
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 CC..

Salva l'ipotesi di cui al punto quattro del comma precedente dove l'esclusione opera automaticamente di diritto al verificarsi della condizione ed il Consiglio di Amministrazione ne prende solo atto, in tutte le altre ipotesi di cui sopra l'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente della Fondazione dovrà informare l'ente competente per la nomina, affinché si proceda alla surroga del consigliere, dopo che il Consiglio di Amministrazione ne avrà preso atto nel corso della prima seduta utile.

Art. 10 – POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, nel mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, nel mese di maggio.

Il Presidente


IL SEGRETARIO





Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto da almeno uno dei consiglieri o dal Revisore dei Conti, ove nominato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o posta elettronica, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di 3 (tre) giorni dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti.

In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma.

In caso d'urgenza, inoltre, con la presenza di tutti i componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, presidente compreso – in prima convocazione – e costituito validamente a prescindere dal numero dei presenti – in seconda convocazione, spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; ed inoltre, di.

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare il direttore amministrativo dell'Ente, fissandone il compenso, su proposta del presidente;
- c) nominare e revocare il revisore dei conti, fissando il compenso, su proposta del presidente;
- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente;

Il Presidente

IL SEGRETARIO



- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;
- h) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
- j) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del presente Statuto;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;
- l) deliberare in ordine alle nuove iniziative;
- m) approvare eventuali regolamenti interni;
- n) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- o) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;
- q) deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- r) deliberare le norme di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- s) deliberare l'accettazione della rappresentanza di altre ONLUS o del loro assorbimento;
- t) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione del patrimonio;

Il Presidente


IL SEGRETARIO


- u) deliberare l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- v) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'ente.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la fondazione, per effetto del decreto legislativo n. 460/1997, art. 10, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, la votazione è respinta.

Sono all'unanimità le delibere di modifica statutaria e di cessazione dell'Ente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone, e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri presenti.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o i loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal direttore amministrativo che lo sottoscrive unitamente al Presidente ed ai consiglieri presenti.

Verrà messo a verbale l'eventuale dichiarazione di dissenso resa dal consigliere, nonché l'eventuale rifiuto a sottoscrivere il verbale.

In caso di assenza o impedimento del segretario, il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare la funzione di segretario.

Il Presidente


IL SEGRETARIO



Ciascun consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee l'Ente, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.

Il Direttore amministrativo esprime sui verbali un parere di legittimità.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione verranno pubblicate all'Albo dell'Ente per quindici giorni.

E', altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Articolo 11 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina anche il compenso.

Il direttore amministrativo potrà essere persona esterna o dipendente dell'Ente a cui sono attribuite le funzioni di esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione.

Egli:

- a) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed in esecuzione degli indirizzi dallo stesso impartiti;
- b) sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

Il Presidente



IL SEGRETARIO





c) collabora all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;

d) sottoscrive, con il Presidente, gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Direttore Amministrativo è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere di legittimità sui provvedimenti da adottare.

Il Direttore Amministrativo partecipa con i Consiglieri alla responsabilità degli atti medesimi nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa.

Articolo 12 – REVISORE DEI CONTI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 460/1997 e dall'art. 20 *bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la Fondazione potrà nominare un revisore dei conti con le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

La delibera di nomina determina anche il compenso del revisore, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1994, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336.

Fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato, il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Presidente


IL SEGRETARIO



Il Revisore deve obbligatoriamente partecipare alle riunioni in seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, mentre è sua facoltà partecipare alle riunioni in seduta straordinaria.

Per tutte le riunioni, deve essere informato nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

- a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- b) deve pronunciarsi sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo con apposita relazione scritta; i documenti contabili da analizzare gli verranno sottoposti a cura del presidente entro il 1 settembre per il bilancio di previsione e il primo maggio per il bilancio consuntivo.

Il Revisore dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per il quinquennio immediatamente successivo.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, le modalità di nomina, il compenso e la disciplina del funzionamento dell'organo di revisione contabile possono essere disciplinati nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Articolo 13 – PERSONALE E COLLABORATORI

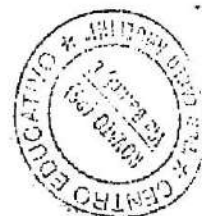
L'ente può avvalersi per la gestione delle attività proposte e dei servizi forniti di personale dipendente.

Articolo 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente



Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Il Servizio di cassa dell'Ente potrà essere affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno recare le firme del Presidente e del Segretario.

Articolo 15 - BILANCIO PREVENTIVO

L'Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione entro il 10 ottobre ed approvato da quest'ultimo entro il 30 ottobre.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

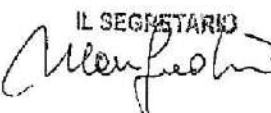
Il Bilancio Preventivo deve essere accompagnato da un "PROGRAMMA" illustrante l'attività che s'intende svolgere nel nuovo esercizio; detto programma sarà altresì accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, ove nominato.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti

Articolo 16 - RENDICONTO

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 10 maggio deve essere presentato un Rendiconto dell'esercizio stesso dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua approvazione entro il 31 maggio.

Il Presidente


IL SEGRETARIO


Il Rendiconto deve essere accompagnato da una RELAZIONE illustrativa dell'attività svolta; detta relazione sarà accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti, ove nominato.

I saldi attivi di ogni Esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali da perseguire nel successivo Esercizio e/o in tutto/in parte ad incremento del Patrimonio.

E' esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Detto divieto è esteso anche fondi, riserve o patrimonio.

E' ammessa in tutti i casi di cui ai commi precedenti una deroga nel caso che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 17 - ESTINZIONE

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nell'ambito territoriale del Comune di Rovato, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nell'ambito territoriale del Comune di Rovato, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto ente subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Il Presidente

Il segretario

menfeol





Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:

- a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore dei conti, ove fosse stato in precedenza nominato dal Consiglio di Amministrazione, o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale

In apposita riunione il Consiglio;

- a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione, presentatogli dal Liquidatore;
- b) dispone la destinazione del Patrimonio all'atto presente e del Fondo di Funzionamento all'atto presente (depurato delle passività ed incrementato delle attività conseguite).

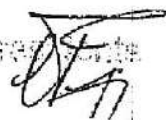
Articolo 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

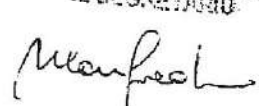
Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, non decade, ma rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

Nelle more degli ulteriori accertamenti, il patrimonio immobiliare della Fondazione è rappresentato da quello certificato dall'apposita perizia asseverata, allegata sotto Allegato n. 1 al presente Statuto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 19 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto

Il Presidente


IL SEGRETARIO


legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e successive emanate in materia di ONLUS.

Decorso un anno dalla prima applicazione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla corrispondenza delle norme in esso contenute rispetto al pieno e corretto perseguimento delle finalità istituzionali, proponendo se del caso, le modificazioni ritenute allo scopo funzionali.



Il Presidente


IL SEGRETARIO
